



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
ce n. 3/2014

Codice Fiscale: 80012000826  
Partita IVA: 02711070827



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI

Trasmessa solo via e-mail o fax

Servizio 1°  
Via Trinacria 34/36  
90144 - Palermo

Protocollo nr.: 0026637  
del 17/12/13  
Ente: COMUNE DI LEONFORTE  
A00:

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it



Prot. n. 18574

del 17/12/2013

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428 - Fax n. 091/7074748  
Mail: g.cocco@regione.sicilia.it

**OGGETTO:** Amministrazione comunale di Leonforte - Presunta incompatibilità dei consiglieri comunali Forno Antonino e Smario Salvatore - Richiesta parere.

Al Sig. Sindaco di

Al Sig. Presidente del  
Consiglio comunale di

→ Al Sig. Segretario Generale di  
LEONFORTE

Con riferimento alla fattispecie sintetizzata in oggetto, con la nota prot. n. 16287 del 16.07.2013, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 18770 del 03.09.2013, acquisita il 04.09.2013 al prot. n. 13074, è stato richiesto l'avviso di questo Dipartimento in ordine alla presunta incompatibilità dei consiglieri comunali Forno Antonino e Smario Salvatore.

Preso visione dell'intero carteggio trasmesso è emerso che, per completare l'attività ricognitiva ed istruttoria, risultava necessario acquisire copia di ulteriori atti, poi richiesti con la nota prot. n. 16526 del 18.11.2013 e pervenuti in allegato alla nota prot. n. 25108 del 21.11.2013, acquisita il 22.11.2013 al prot. n. 16834.

Ciò posto, prioritariamente, si ritiene ricordare che l'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, configura il rapporto del Segretario con il Comune o la Provincia e ne individua le competenze, assegnandogli compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Destinatari delle predette funzioni di assistenza e di attività consultiva del Segretario sono, quindi, gli "Organi dell'Ente", ed eventualmente gli Uffici, i quali devono porre in essere gli adempimenti loro ascritti, tenuto conto della consulenza avente contenuto giuridico fornita dal Segretario, per la definizione dei procedimenti amministrativi, che rimane, comunque, ancorata alle precipue competenze e responsabilità delle Amministrazioni locali.

Si fa presente, altresì, che i pareri rilasciati da questo Dipartimento assessoriale, per la loro natura di mera interpretazione ed indirizzo non possono essere annoverati fra gli atti generali di imposizione, per cui, essendo non vincolanti, l'Ente richiedente resta libero, nell'ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difformi, ancorché motivati, considerato che il Dipartimento svolge un'attività di orientamento ed indirizzo generale sull'assetto istituzionale e sul funzionamento degli Enti locali, attraverso la consulenza giuridico-amministrativa, in favore degli Organi istituzionali degli Enti locali siciliani.

In ordine alla materia ed alla fattispecie oggetto e motivo dell'interpello posto, afferente le ipotesi di incompatibilità dei consiglieri comunali Forno Antonino e Smario Salvatore, si osserva che l'art. 10 della l.r. n. 31/1986, individua le cause di incompatibilità relativamente ai consiglieri comunali, provinciali e di quartiere, cause di incompatibilità che l'art. 12 della l.r. n. 7/1992 ha, poi, esteso ai componenti la Giunta Municipale, con la previsione che le stesse possono essere causa della eventuale dichiarazione di decadenza dalla carica, secondo le procedure e le modalità prescritte dall'art. 14 della richiamata l.r. n. 31/1986, le quali disciplinano la fattispecie per quanto riguarda i componenti gli Organi consiliari.

Sul punto si rileva, infatti, che l'art. 14 della l.r. n. 31/1986 regolante la materia in trattazione, demanda in via esclusiva all'Organo di cui il soggetto fa parte, le determinazioni sui casi di eventuali incompatibilità, il quale Organo, quindi, valuta discrezionalmente le fattispecie che si concretizzano, tenuto conto, comunque, esclusivamente delle ipotesi previste dall'art. 10 della l.r. n. 31/1986, stante che la materia della limitazione dell'elettorato passivo e del regime di ineleggibilità ed incompatibilità è caratterizzata dal divieto dell'analogia.

Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto, altresì, che l'ultimo comma dell'art. 14 della l.r. n. 31/1986 prescrive che le deliberazioni sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, il procedimento di verifica dell'eventuale causa di incompatibilità, è demandato in via esclusiva all'Organo di cui il soggetto fa parte, il quale Organo avrà cura di attivare il procedimento di che trattasi, nella considerazione dell'obbligo in testa all'Organo medesimo di doversi, comunque, determinare come normativamente prescritto dall'impianto normativo sopra richiamato.

Ferme restando le considerazioni di carattere generale di cui sopra, per cui, si ribadisce, *"è in via esclusiva il Consiglio comunale che deve obbligatoriamente attivare il procedimento di verifica dell'eventuale causa di incompatibilità di un consigliere e determinarsi in tal senso"*, in merito ai casi di che trattasi, si ritiene osservare quanto segue.

L'ipotesi di presunta incompatibilità per i consiglieri comunali Forno Antonino e Smario Salvatore riguarda, per entrambi, la fattispecie individuata dall'art. 10, comma 1 n.6, della l.r. n. 31/1986, la quale prescrive che non può ricoprire la carica di consigliere comunale *"colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*.

Per quanto attiene la presunta ipotesi di incompatibilità del consigliere comunale Forno Antonino, la questione, come risulta dagli atti acquisiti, si è già posta nella consiliatura precedente e per la quale, alla luce dell'attività istruttoria degli Uffici comunali, che escludeva l'applicabilità al caso in esame della fattispecie disciplinata dall'art. 10, comma 1 n.6, della l.r. n. 31/1986 (cfr. nota prot. n. 13763 del 17.06.2011), il Presidente

del Consiglio comunale pro-tempore, con le note prot. n. 14454 del 29.06.2011 e prot. n. 21045 del 12.10.2011, comunicava di avere ritenuto opportuno disporre l'archiviazione, disattendendo, conseguentemente, in tal modo, l'obbligatoria attivazione della procedura di verifica dell'eventuale causa di incompatibilità, disposta dall'art. 14 della l.r. n. 31/1986, ancorché da concludersi con esito negativo in ordine alla sussistenza della stessa.

La presunta ipotesi di incompatibilità del consigliere comunale Forno Antonino, è stata nuovamente rappresentata al Consiglio comunale, a seguito del rinnovo degli Organi elettivi di codesto Ente, dal Segretario Generale, con la nota prot. n. 14959 del 27.06.2013, integrata con la nota prot. n. 15274 del 02.07.2013, per gli adempimenti di competenza del Consiglio comunale, secondo le procedure e le modalità prescritte dal più volte richiamato art. 14 della l.r. n. 31/1986, le quali regolano la fattispecie per quanto riguarda i componenti gli Organi consiliari.

Anche in tale nuova circostanza, l'attività istruttoria posta in essere dagli Uffici comunali ha escluso l'applicabilità al caso in esame della fattispecie disciplinata dall'art. 10, comma 1 n.6, della l.r. n. 31/1986 (cfr. nota prot. n. 15714 del 08.07.2013), stante che, sotto il profilo tecnico-giuridico, è stato ribadito che non si è concretizzata *"la messa in mora"* del soggetto (Forno Antonino) prevista come una delle condizioni, concomitanti e necessarie, prescritte dalla norma regolante il caso, per il concretizzarsi dell'eventuale condizione di incompatibilità, da sottoporre, comunque, al vaglio del Consiglio comunale, affinché l'Organo possa determinarsi.

Le motivazioni che supportano le determinazioni conclusive degli Uffici di codesto Ente (cfr. nota prot. n. 13763 del 17.06.2011 e nota prot. n. 15714 del 08.07.2013), che escludono il concretizzarsi, sotto il profilo tecnico-giuridico, dell'eventuale causa di incompatibilità del consigliere Forno Antonino, si rinvencono, anche, nella giurisprudenza amministrativa, *"la quale ha osservato che secondo pacifica giurisprudenza, l'atto di precetto non può considerarsi in qualche modo equivalente od equipollente alla rituale diffida, in quanto manca dei requisiti normativamente prescritti" ed anche perché "l'atto di diffida e messa in mora non è una mera intimazione ad adempiere e non può essere surrogato da atto di precetto, essendo un atto preparatorio con la specifica funzione di informare la controparte per consentire l'esecuzione spontanea, evitando l'eventuale intervento del Giudice"*.

Inoltre, dall'esame del carteggio acquisito non risulta che a fronte della richiesta di dilazione, sottoscritta anche dal consigliere Forno Antonino (cfr. nota prot. n. 14973 del 27.06.2013), e del relativo atto di indirizzo esitato dalla Giunta municipale con la nota prot. n. 15713 del 08.07.2013, sia stata posta in essere in tal senso eventuale procedura, nei confronti degli Istanti interessati.

Alla luce di quanto testé rappresentato, nel ribadire che la definizione dei procedimenti amministrativi rimane, comunque, ancorata alle precipue competenze e responsabilità delle Amministrazioni locali, non si ravvisano elementi valutativi idonei a discostarsi dalle determinazioni già autonomamente formulate dagli Uffici comunali, relativamente al consigliere Forno Antonino.

La presunta ipotesi di incompatibilità del consigliere comunale Smario Salvatore è stata segnalata alla Presidenza del Consiglio comunale, dall'Ufficio Legale e Contenzioso di codesto Ente, con la nota prot. n. 15714 del 08.07.2013, nella quale si riferiva che l'ipotesi di incompatibilità derivava dall'ingiunzione di pagamento notificata allo stesso consigliere Smario Salvatore, nella qualità di Presidente della cooperativa edilizia Artemide, per il credito derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 282/09, afferente alla rideterminazione dell'indennità relativa all'area espropriata dal comune e concessa in diritto di superficie alla medesima cooperativa edilizia Artemide.

Al riguardo si ritiene richiamare il disposto normativo di cui all'art. 10, comma 1 n.6, della l.r. n. 31/1986, presuntivamente motivo della eventuale incompatibilità, il quale prescrive che non può ricoprire la carica di consigliere comunale "colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero .....omissis", per significare che la condizione data dalla norma, quale motivo della eventuale incompatibilità, appare riferirsi ad un debito personale del soggetto consigliere comunale, senza una espressa estensione della condizione debitoria, per l'ipotesi ivi prevista (art. 10, comma 1, n. 6), ad altri e diversi ruoli ricoperti dal soggetto interessato.

In tal senso, fra l'altro, risulta dal carteggio che il consigliere comunale Smario Salvatore, al fine di rimuovere l'eventuale condizione di presunta incompatibilità, oltre che per opportunità, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente della cooperativa edilizia Artemide.

Inoltre, nel caso di specie, è emerso, dall'esame degli atti in possesso, che sono state rilevate non poche perplessità sulla condizione, normativamente prevista, che il debito sia liquido ed esigibile, tenuto conto, per di più che, ferma restando la condizione di socio della cooperativa edilizia Artemide del consigliere comunale Smario Salvatore, la situazione debitoria è riferita alla cooperativa Artemide, soggetto giuridico diverso rispetto alla persona fisica dei singoli soci, dal che i rapporti patrimoniali intercorrono con la stessa.

Poste le superiori considerazioni, stante che la materia della limitazione dell'elettorato passivo e del regime di ineleggibilità ed incompatibilità è caratterizzata dal divieto dell'analogia, si ritiene che l'Organo consiliare di cui il soggetto fa parte, dovrà determinarsi sul caso di presunta incompatibilità, ancorché valutando discrezionalmente la fattispecie, tenuto conto, comunque, esclusivamente delle ipotesi così come previste dall'art. 10 della l.r. n. 31/1986.

**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO**  
(dott. Giovanni Cecco)

*Giovanni Cecco*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(dr.ssa Margherita Rizza)



*Margherita Rizza*